PROVINCIA DI SONDRIO
Servizio Trasporti

Regolamento per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore di persone e merci su strada

(approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 46 del 28 ottobre 2026)

Art. 1
Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per lo svolgimento degli esami abilitativi all'esercizio della professione di trasportatore di persone e merci su strada, definita dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.Lgs. 395/2000, inerente in particolare la direzione dell'attività di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e di merci e ai sensi del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 08/07/2013, di attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto e successive modificazioni.

Art. 2
Natura e scopo del regolamento

1. A seguito dell'adozione del Decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161: "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 20 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci", in conformità alle disposizioni di cui all'art.4 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e dell'art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono di fatto trasferite alle Province le funzioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professione alla direzione delle attività di cui all'art. 1.
2. Con il presente regolamento si intende disciplinare lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:
   a) determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami;
   b) determinazione dei criteri per la composizione della Commissione d'esame;
   c) determinazione dei criteri e delle modalità per l'espletamento degli esami;
   d) modalità per la formulazione degli elenchi provinciali e per il rilascio degli attestati.

Art. 3
Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale

1. Possono partecipare agli esami i candidati che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dichiarano, sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 286/98 e seguenti modifiche e integrazioni.
   b) residenza in uno dei Comuni della Regione Lombardia, ovvero residenza normale come definita dall'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 395/00;
   c) titolo di studio:
      - aver assolto l'obbligo scolastico e superato un corso di preparazione all'esame presso un Ente e/ o Associazione espressamente autorizzati, ovvero aver superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado (diploma).
      - in deroga a quanto sopra, qualora alla data di presentazione della domanda il candidato stia seguendo un corso di preparazione, potrà comprovare il positivo completamento dello stesso il primo giorno d'esame presentando alla Commissione il relativo attestato di frequenza: in assenza di tale documento vi sarà l'immediata esclusione del candidato;
   d) età non inferiore a 18 anni;
   e) sussistenza della condizione di non interdizione giudiziale e di non inabilitazione.
2. Nella domanda, da formulare secondo il modello predisposto dall'ufficio competente (Servizio Trasporti), devono inoltre essere indicati, pena l'esclusione:
   a) cognome e nome;
   b) data e luogo di nascita;
   c) residenza;
   d) tutti i dati utili per effettuare i controlli di veridicità.
3. Alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, uno dei seguenti documenti:
   a) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

b) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, resa conforme all'originale, per i cittadini extracomunitari, che attesti il loro regolare soggiorno nel nostro Paese, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.

Art. 4
Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami

1. I candidati che intendono sostenere la prova devono presentare domanda in bollo, secondo il modello predisposto dall'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale.
2. Le domande di ammissione devono essere inviate a questa Provincia via PEC almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame.
3. Farà fede la data di ricevimento della domanda al protocollo provinciale.
4. La domanda, cui sarà allegata in originale l'attestazione di pagamento della quota di partecipazione di cui all'art. 6, deve essere firmata digitalmente o firmata in calce, pena l'esclusione dalle procedure d'esame, e non necessita, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, dell'autenticazione della firma.

Art. 5
Sessioni d'esame e comunicazioni

1. Gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale si svolgeranno secondo un calendario annualmente stabilito dal Dirigente competente, tenendo conto del numero di domande pervenute, delle esigenze organizzative degli uffici, dei criteri determinati dal presente Regolamento e comunque in numero minimo di due sessioni d'esame l'anno.
2. Possono partecipare agli esami i candidati che ne abbiano fatto domanda entro i termini fissati e la cui istanza sia correttamente compilata e corredata della documentazione richiesta.
3. I candidati la cui istanza sia incompleta ricevono, via PEC, una comunicazione con la richiesta di integrazioni, da produrre agli uffici entro 10 giorni dal suo ricevimento, pena l'esclusione dalle procedure d'esame.
4. L'elenco dei candidati ammessi all'esame e degli esclusi viene approvato con provvedimento del Dirigente competente e pubblicato all'Albo provinciale on line e sul sito internet della Provincia nella sezione amministrazione trasparente e nella sezione dedicata all'esame in argomento.
5. I candidati ammessi all'esame dovranno presentarsi per l'espletamento delle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
6. La sessione d'esame verrà indetta con apposita determinazione del dirigente competente, che verrà pubblicata all'Albo provinciale on line e sul sito internet della Provincia nella sezione amministrazione trasparente e nella sezione dedicata all'esame in argomento.

Art. 6
Istituzione di una quota di partecipazione alle spese

1. Per poter partecipare agli esami abilitativi oggetto del presente regolamento, i candidati devono allegare alla domanda l'attestazione del versamento da effettuarsi tramite PagoPa di € 100,00 (euro cento) a titolo di partecipazione alle spese sostenute dall'Ente per l'effettuazione degli esami e dell'istruttoria.
2. La mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia; soltanto in caso di assenza per gravi ragioni debitamente documentate, il versamento effettuato sarà valido per sostenere l'esame esclusivamente nella sessione successiva: occorrerà comunque presentare per tempo una nuova domanda di cui all'art. 4.
3. La quota di partecipazione in nessun caso verrà rimborsata.

Art. 7
Esclusione dall'esame e nullità delle prove

1. Sono causa di esclusione dall'esame:
   a) la mancata indicazione dei requisiti d'ammissione previsti, ovvero la mancata certificazione del possesso degli stessi alla data di presentazione della domanda, con unica eccezione di quanto disposto dall'art. 3 c. 1 lett. c);
   b) il mancato versamento della quota di partecipazione all'esame;

c) il superamento del termine di cui all'art. 5 c. 3.;

2. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica della mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante autocertificazione nella domanda, è motivo di nullità della prova d'esame, fatta salva l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 8
Composizione della Commissione d'esame

1. La Commissione esaminatrice è composta da:
   a) Dirigente del Settore competente per materia, in qualità di Presidente, o da un funzionario suo supplente delegato;
   b) un Segretario appartenente ai Servizi competenti in materia di trasporti/viabilità;
   c) due esperti nelle materie d'esame individuati prioritariamente tra il personale dipendente o, nel caso in organico non siano presenti figure idonee, attraverso l'incarico a professionisti esterni;
   d) un rappresentante della Motorizzazione Civile;
2. I membri della Commissione sono nominati con provvedimento del dirigente competente. Per ogni membro effettivo è altresì nominato un supplente.
3. Il Presidente della Commissione procede tramite PEC alla convocazione della Commissione d'esame almeno cinque giorni prima della data dell'esame.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o loro supplenti.
5. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione in data successiva dandone comunicazione ai candidati, unitamente alle eventuali modifiche al calendario delle prove, con le modalità di cui all'art. 5 comma 4.

Art. 9
Istruttoria delle domande di partecipazione all'esame

1. Le domande di partecipazione agli esami di abilitazione vengono istruite dal Servizio competente e l'ammissione all'esame viene comunicata secondo la procedura di cui all'art. 5, comma 4.
2. Durante la fase istruttoria il Servizio può richiedere chiarimenti o integrazioni al candidato con le modalità di cui all'art. 5 comma 3.

Art. 10
Procedure per la convocazione dei candidati

1. La convocazione per le prove d'esame nonché la comunicazione della sede e degli orari viene effettuata tramite PEC da inviarsi ai candidati ammessi almeno 5 giorni prima della data delle prove.
2. L'Ufficio non si riterrà responsabile della mancata conoscenza dei candidati delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui all'art. 5 comma 4.

Art. 11
Prove d'esame

1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1071/2009, sono definite le seguenti tipologie di esame:
   a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo);
   b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale;
   c) esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Dirigenziale ministeriale 8 luglio 2013, n. 79 come modificato dal Decreto Dirigenziale ministeriale 8 aprile 2022, n. 145;
2. Gli esami scritti di cui al precedente comma 1, punto a) consistono nella somministrazione ai candidati di:

a) una scheda contenente sessanta quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, di cui almeno venti relativi all'ambito internazionale, ripartiti tra le varie materie elencate come segue:
   - venti quesiti per la materia del diritto, equamente distribuiti tra diritto civile, commerciale, tributario e sociale;
   - dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
   - dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;
   - dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
   - dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale;

b) una esercitazione contenuta nell'elenco delle esercitazioni relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.

3. La prova d'esame prevista per il precedente comma 1, punto b) e punto c), è svolta sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al comma che precede, sia un'esercitazione limitata all'elenco dei quesiti relativi all'ambito internazionale.
4. Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta.
   a) Per la prova di cui al comma 2 lett. a) la Commissione esaminatrice predispone quesiti a risposta multipla combinando opportunamente l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
   b) Per la prova di cui al comma 2 lett. b) la Commissione esaminatrice predispone una esercitazione su un caso pratico sulla base dei tipi di esercitazione resi pubblici dal predetto Ministero.

Art. 12
Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

1. Per ciascuna delle prove di cui all'articolo 12, comma 2, il candidato dispone di due ore.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, la Commissione attribuisce un massimo di cento punti, composto per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico.
3. La prova d'esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti complessivi, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico.
4. Per ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma il candidato deve rispondere correttamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo il caso degli esami integrativi di cui all'art. 12, comma 1, punti b) e c), nei quali il candidato deve rispondere correttamente ad almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.
5. Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.

Art. 13
Chiusura delle procedure d'esame

1. Il Segretario della commissione redige i verbali delle sedute che dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione ai quali dovranno essere allegati gli elaborati delle prove controfirmati da tutti i membri della Commissione e dal Segretario stesso.
2. Le risultanze dei verbali vengono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate con le modalità di cui all'art. 5 comma 4, avendo cura di oscurare i nominativi dei candidati risultati non idonei.

Art. 14
Attestato di idoneità professionale ed elenco degli idonei

1. Il rilascio degli attestati di idoneità professionale e l'iscrizione negli elenchi degli idonei, avviene con provvedimento dirigenziale al seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) accertamento dei requisiti dichiarati dal candidato nella domanda;
   b) superamento del relativo esame;
   c) consegna marca da bollo della tariffa in vigore all'atto della presentazione della domanda, da apporre sull'attestato di idoneità professionale.

2. Il Settore competente rilascia d'ufficio alla persona che ha superato l'esame di cui all'art.12, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di persone.
3. Per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale in ambito nazionale, ed hanno sostenuto con esito positivo l'esame secondo le modalità di cui all'art. 12 c. 5, potrà essere rilasciato un nuovo attestato di capacità professionale relativo al trasporto nazionale ed internazionale, previo ritiro dell'attestato originale relativo al solo trasporto nazionale.
4. Gli elenchi dei soggetti abilitati al trasporto di cose sono distinti da quelli dei soggetti abilitati al trasporto di persone.
5. Negli elenchi provinciali sono indicati i dati personali, la data di superamento delle prove d'esame, se trattasi di abilitazione al trasporto nazionale e internazionale o semplicemente nazionale.
6. L'attestato può essere rilasciato anche come duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, su domanda in bollo del titolare e previo deposito di un'ulteriore marca da bollo della tariffa in vigore (da apporre sull'attestato).
7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, alla domanda dovrà essere allegata la relativa attestazione di resa denuncia agli organi di polizia ovvero l'originale dell'attestato da duplicare, nonché idonea dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito dell'idoneità professionale.